A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 18 maggio 2021 - n. XI/1875
Ordine del giorno concernente la regolamentazione di nuovi insediamenti logistici

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 164 concernente «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	61
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1829 concernente la regolamentazione di nuovi insediamenti logistici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- negli ultimi anni si sta assistendo ad un'ampia diffusione sul territorio lombardo di nuovi insediamenti del settore logistico che non può prescindere dall'adozione, da parte degli enti preposti, di strumenti in grado di garantirne la corretta pianificazione e localizzazione sul territorio;
- la dispersione logistica costituisce una delle caratteristiche strutturali che, negli ultimi decenni, ha favorito lo sviluppo disomogeneo della logistica, a scapito della realizzazione di un «sistema governato» di mobilità delle merci;
- frequentemente tali insediamenti sono sorti sulla base delle destinazioni urbanistiche dei PGT dei singoli comuni senza una visione di sviluppo territoriale d'insieme;

considerato che

- la logistica rappresenta un settore strategico per lo sviluppo dell'economia lombarda, anche in termini di offerta occupazionale;
- Regione Lombardia ha intrapreso da tempo un percorso di regolamentazione della pianificazione urbanistica basato sul contenimento del consumo di suolo e sull'integrazione delle esigenze di tutela ambientale e di sostenibilità economica, anche mediante il sostegno al recupero delle aree dismesse;
- ad oggi manca una regolamentazione di dettaglio in tema di governo del settore logistico tale da garantirne uno sviluppo coordinato e programmato;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a regolamentare e definire, attraverso gli strumenti legislativi e amministrativi, nonché le iniziative ritenute più opportune, le modalità e i criteri per garantire il governo coordinato e programmato degli insediamenti di logistica, coniugando i principi di intermodalità, di contenimento del consumo del suolo, di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 18 maggio 2021 - n. XI/1876
Ordine del giorno concernente gli anelli inamovibili per l'identificazione di tutti i richiami vivi di cattura di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 157/1992 e all'articolo 26, comma 5, della legge regionale 26/1993

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 164 concernente «Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1830 concernente gli anelli inamovibili per l'identificazione di tutti i richiami vivi di cattura di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 157/1992 e all'articolo 26, comma 5, della legge regionale 26/1993, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2013, n. X/564 «Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della l. 157/1992» la Regione ha costituito, nell'ambito del Sistema informativo dei servizi veterinari (S.In.Se.Ve), la sezione «Richiami vivi non acquatici», quale banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento;
- l'allegato 1 alla d.g.r. citata prescrive le caratteristiche che devono avere gli anelli inamovibili previsti all'articolo 5, comma 7, della l. 157/1992 e all'articolo 26, comma 5, della l.r. 26/1993, per l'identificazione di tutti i richiami vivi di cattura di cui all'articolo 4 della l. 157/1992;
- l'anello deve essere interamente composto in lega di alluminio e deve avere un diametro interno (anello chiuso) che varia a seconda della specie;
- gli anelli con tali caratteristiche sostituiscono le fascette in plastica che erano precedentemente utilizzate, poiché queste non garantivano la leggibilità nel tempo;
- in data 2 aprile 2013 ISPRA ha espresso a Regione Lombardia parere positivo all'utilizzo di anelli di alluminio con clip a bugna di bloccaggio, sostenendone la difficoltà di manomissione;

considerato che

- alcune associazioni venatorie hanno rilevato criticità sugli anelli indicati dalla Giunta regionale per quanto riguarda la fattura stessa degli anelli in quanto presenterebbero difetti di produzione; le associazioni ambientaliste, invece, ne hanno rilevate delle altre per quanto riguarda l'inamovibilità: il diametro interno è facilmente deformabile divaricando le appendici che consentono la chiusura dell'anello e ciò consentirebbe lo sfilamento dell'anello dalla zampa; pertanto, il materiale adottato non ne garantirebbe l'inamovibilità;
- tali criticità sono state ampiamente illustrate durante le audizioni svolte presso la VIII Commissione consiliare il giorno 22 aprile 2021;

constatato che

il progetto di legge n. 164, all'articolo 24, prevede che «L'attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1 bis e 3 dell'articolo 26 è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e deve essere effettuata». In sostanza, con l'articolo 24, si eliminerebbe la possibilità per i soggetti deputati al controllo, di poter maneggiare il richiamo vivo al fine di verificare l'eventuale manomissione dell'anello, in ragione del benessere animale;

considerato che

tale preclusione potrebbe avere ragione d'essere se fosse pienamente garantita l'inamovibilità dell'anello stesso, ovvero con l'utilizzo di un materiale indeformabile;

ritenuto che

Regione Lombardia ha il dovere di garantire il benessere animale e, in secondo luogo, il dovere di garantire il pieno rispetto delle normative vigenti, dunque l'inamovibilità degli anelli previsti per l'identificazione dei richiami vivi;

visto

il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 «Regolamento di attuazione degli articoli 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»» che all'articolo 12 disciplina il possesso dei richiami vivi di cattura;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a effettuare le opportune valutazioni tecniche, avvalendosi di ISPRA e di altri soggetti competenti in materia di fauna selva-